

(N. 2162)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

.(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1957

Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 1. marzo 1949, n. 55, così dispone:

« Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perchè privi della iscrizione al partito fascista e per gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni.

Sono esentati dal limite massimo di età i combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e sono prolungati di 10 anni i limiti di età per tutti gli altri concorrenti, salvo comun-

que i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di età prima dell'ultima guerra ».

In sede di applicazione della cennata norma sorsero alcuni dubbi interpretativi sul valore da attribuire alla parola « prolungati », non seguita da alcuna indicazione di tempo, usata nel primo comma della norma stessa e sui limiti di applicabilità nel tempo dei benefici previsti.

In ordine al primo punto, atteso lo spirito informatore della legge, sembrò che l'indeterminato prolungamento dei limiti di età per le categorie indicate nel primo comma del

cennato articolo dovesse essere inteso come esenzione dal limite massimo.

Per quanto riguarda, poi, il dubbio sorto circa l'applicabilità nel tempo dei benefici concessi si ravvisò l'opportunità di proporre quesito al Consiglio di Stato il quale, con parere emesso dalla Sezione 1^a nell'Adunanza del 3 giugno 1952, reputò che detti benefici fossero applicabili soltanto al primo concorso indetto da ciascun ente dopo l'entrata in vigore della legge n. 55.

Tale interpretazione non trovò, tuttavia, concorde la giurisprudenza del Supremo consesso che in qualche decisione ritenne applicabile l'articolo 4 ai soli concorsi indetti entro un anno dall'entrata in vigore della legge numero 55 ed in altre escluse che l'applicazione

dei benefici previsti dal cennato articolo potesse essere limitata nel tempo.

Ciò indusse a riproporre il quesito al Consiglio di Stato che nell'Adunanza del 19 giugno 1956 (Sezione 1^a, p. 1062) confermò *in toto* il suo precedente parere e, tenuto conto dell'oscurità della norma e dei contrasti sorti in giurisprudenza, segnalò l'opportunità di emanare un provvedimento legislativo inteso a disciplinare chiaramente la materia.

A tal uopo si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale, conformemente al parere espresso e ribadito dal Supremo consesso, l'applicabilità dei benefici previsti dall'articolo 4 più volte citato viene limitata al primo concorso indetto dopo l'entrata in vigore della legge numero 55, per ciascuna categoria di posti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'applicazione dei benefici concessi dall'articolo 4 della legge 1^o marzo 1949, n. 55, è limitata al primo concorso indetto dopo la entrata in vigore della predetta legge per i posti di ufficiale sanitario, medico addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, medico veterinario ed ostetrica condotti, medico addetto ai servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, veterinario addetto ai servizi di ispezione veterinaria, direttore di macello, medico e chimico presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, farmacista comunale.